

❖ **PRINCIPIO INDENNITARIO**

- **Natura indennitaria delle assicurazioni contro i danni:**
  - ❑ **reintegrare il patrimonio dell'assicurato, non oltre i limiti del danno subito** per il verificarsi del sinistro (*art. 1882 c.c.*)
  - ❑ limite posto dal legislatore, con intensità diversa a seconda della possibile presenza di un interesse dell'assicurato alla provocazione del sinistro:
    - ✓ rischio riguardante **cose e patrimonio** → applicazione rigorosa
    - ✓ rischio riguardante la **persona** → applicazione più elastica.

*Principio  
indennitario*

*l'assicurato sarà  
indennizzato non  
oltre l'effettivo  
ammontare della  
perdita subita*


- In base al **principio indennitario** l'assicuratore, in caso di verificarsi del sinistro, è tenuto a pagare l'indennizzo all'assicurato:


 **nei limiti del danno da lui patito (art. 1905 c.c.)**

 **per un importo non superiore al valore della cosa al momento del sinistro (art. 1908, comma 1, c.c.)**

 **di regola solo per il danno emergente e non per il lucro cessante, salvo patto espresso.**

- **Il principio indennitario non si applica alle assicurazioni sulla vita**

  
Il rischio assicurato (*morte*)  
non è idoneo a far sorgere  
di per sé l'interesse al  
sinistro

  
la natura dell'evento  
(*sopravvivenza*)  
non è un «sinistro»

❖ **CASSAZIONE CIVILE, SS.UU., SENTENZA 22/05/2018 N° 12565**

- Nel computo del danno sofferto dalla compagnia aerea titolare del velivolo abbattuto nel disastro di Ustica, va defalcato quanto essa ha ottenuto a titolo di indennizzo dalla propria compagnia assicurativa per la perdita dell'aeroplano?



*tema generale:*

se il soggetto danneggiato dal fatto illecito del terzo, titolare di un'assicurazione danni (es. polizza infortuni), ha:

**DIRITTO AL RISARCIMENTO**  
verso il responsabile civile  
ex art. 2043 c.c.  
(responsabilità  
extracontrattuale)



**DIRITTO ALL'INDENNIZZO**  
verso l'assicuratore  
ex art. 1218 c.c.  
(responsabilità  
contrattuale)

➤ **Due orientamenti giurisprudenziali** contrapposti:

1) **Si CUMULO**, se l'assicuratore non esercita la surrogazione.

La **surrogazione** dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato-danneggiato nei confronti del responsabile civile (*art. 1916 c.c.*), **non è un effetto automatico** del pagamento dell'indennità assicurativa, **ma una facoltà** dell'assicuratore:

L'assicuratore  
**NON SI AVVALE**  
della surroga



L'assicurato-danneggiato può  
agire nei confronti del responsabile  
**(SI CUMULO)**


L'assicuratore  
**SI AVVALE**  
della surroga



L'assicurato-danneggiato, per la  
somma corrispondente alla riscossa  
indennità, non può pretendere dal  
responsabile il risarcimento del danno  
**(NO CUMULO)**

2) **NO CUMULO** in quanto i **due diritti**, ancorché di natura diversa, **assolvono ad un'identica funzione risarcitoria:**

- il danneggiato-assicurato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a prima;
- abbia o non abbia l'assicuratore rinunciato alla surroga, non può essere risarcito un danno che non esiste più perché già indennizzato dall'assicuratore.



- **Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sostenendo il seguente principio di diritto (NO CUMULO):**

*«Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto»*

**Quanto già percepito** dalla compagnia aerea a titolo di indennizzo assicurativo per la perdita dell'aeroplano, **dovrà essere sottratto al computo dell'ammontare complessivo del danno.**

In linea generale **il danneggiato-assicurato**, una volta che abbia riscosso l'indennizzo dal proprio assicuratore, **non può agire contro il responsabile civile se non per la differenza**, non essendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di un unico pregiudizio.